Art. 11 Luogo di dimora

1 Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.

2 La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.

3 Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.
